



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

Regolamento della Scuola Tecnici Federali di Sci Alpino (Approvato con delibera del Consiglio Federale n. 395 del 20/11/2015)

1) Regolamento

- 1.1) E' approvato ed emanato, dal Consiglio Federale, il regolamento della Scuola Tecnici Federali (di seguito, il "**Regolamento STF di Sci Alpino**").
- 1.2) Il Regolamento disciplina le norme e le regole di attuazione, di funzionamento e di responsabilità della Scuola Tecnici Federali (di seguito, la "**STF**") di sci alpino nonché le norme e le regole per il riconoscimento della qualifica di Tecnico Federale e per l'individuazione delle relative attività e competenze.
- 1.3) Il Regolamento sostituisce ogni precedente regolamento concernente quanto indicato al precedente articolo 1.2) ed entra in vigore il giorno successivo alla data della delibera di sua approvazione da parte del Consiglio Federale

2) Indice

- 1** Regolamento
- 2** Indice
- 3** Definizioni
- 4** Costituzione STF
- 5** Gestione, composizione e organi della STF
- 6** Tecnici Federali: categorie, competenze, ruoli
- 7** Norme, procedure, selezione e corsi di formazione e aggiornamento per l'ottenimento ed il mantenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore
- 8** Norme, procedure, test di ammissione e corsi di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore di I Livello
- 9** Norme, procedure, test di ammissione e corsi di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore di II Livello
- 10** Norme, procedure, test di ammissione e corsi di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore di III Livello
- 11** Norme, procedure, selezione di ammissione e corsi di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Esperto Preparatore Atletico e Fisioterapista
- 12** Ottenimento e mantenimento della qualifica di Allenatore Nazionale
- 13** Riconoscimento idoneità per titoli esteri equipollenti

3) Definizioni

I termini con prima lettera in maiuscolo e gli acronimi avranno, nel presente Regolamento, il significato ai medesimi attribuito come di seguito specificato (i richiami alle definizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento Organico Federale, dal Regolamento Tecnico Federale, nel Regolamento di Giustizia e, in genere, in qualsiasi atto o regolamento interno della FISI, si intendono effettuati a ciascuno dei predetti documenti secondo il relativo testo di tempo in tempo in vigore):

Allenatore: significa il tecnico che abbia conseguito un Attestato di Idoneità Allenatore;

Allenatore Nazionale: significa il tecnico al quale venga riconosciuta tale qualifica ai sensi del successivo articolo 6.5;

Attestato di Idoneità Allenatore: significa l'attestato che abilita, secondo il rispettivo livello per il quale venga rilasciato, allo svolgimento delle attività di cui ai successivi articoli 6.1) e 6.3);

Attestato di Esperto Preparatore Atletico: significa l'attestato che abilita, secondo il rispettivo livello per il quale venga rilasciato, allo svolgimento delle attività di cui ai successivi articoli 6.1) e 6.4);

Attestato di Esperto Fisioterapista: significa l'attestato che abilita, secondo il rispettivo livello per il quale venga rilasciato, allo svolgimento delle attività di cui ai successivi articoli 6.1) e 6.4);

Commissione STF: ha il significato a tale espressione attribuito dal successivo punto 5;

Consiglio Federale: ha il significato a tale espressione attribuito dallo Statuto;

Direttore Didattico STF: ha il significato tale espressione attribuito dal successivo articolo punto 5;

Direttore Sportivo Sci Alpino: ha il significato a tale espressione attribuito dal Consiglio Federale;

Direttore Sportivo Sci Nordico: ha il significato a tale espressione attribuito dal Consiglio Federale;

Direttore Sportivo Snowboard: ha il significato a tale espressione attribuito dal Consiglio Federale;

EVCET: significa il Sistema Europeo di Qualifiche e Formazione

Preparatore Atletico: significa il tecnico che abbia conseguito l'Attestato di Esperto Preparatore Atletico;

Fisioterapista: significa il tecnico che abbia conseguito l'Attestato di Esperto Fisioterapista

Presidente STF: ha il significato tale espressione attribuito dal successivo articolo 5.2.1;

Regolamento STF: ha il significato a tale espressione attribuito dal precedente articolo 1.1);

SNAQ: significa il Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi predisposto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

STF: ha il significato a tale acronimo attribuito dal precedente articolo 1.1);

Tecnici Federali: gli Allenatori Nazionali, gli Allenatori dei vari gradi, i Preparatori Atletici e i Fisioterapisti Esperti (ciascuno di essi, disgiuntamente, un "Tecnico Federale")

Tecnici Federali di Ruolo: ha il significato a tale espressione attribuito dal successivo articolo 6.6

4) Costituzione STF

4.1) Con l'approvazione del Regolamento STF, è costituita la STF, alla quale vengono attribuite le competenze di cui al successivo articolo 4.2 e che ha sede presso la sede della FISI.

4.2) Alla STF, nell'ambito delle attività costituenti oggetto delle attribuzioni istituzionali della FISI, è attribuita competenza e responsabilità esclusiva fini dell'espletamento delle seguenti attività:

(i) organizzazione e svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento qualifica di Tecnico Federale e, più in particolare, per il rilascio degli Attestati di Idoneità Allenatore e degli Attestati di Esperto Preparatore Atletico ed Esperto Fisioterapista, nonché per tutte le attività di carattere prodromico ed organizzativo a ciò funzionali, ivi compreso, a titolo indicativo e non esaustivo, lo svolgimento delle valutazioni concernenti la verifica dei requisiti di ammissione ai corsi di formazione e l'organizzazione e la gestione delle procedure di esame;

(ii) organizzazione e svolgimento dei corsi di aggiornamento riservati ai Tecnici Federali ai fini del mantenimento della relativa qualifica e, più in particolare, della proroga di validità degli Attestati di Idoneità Allenatore e degli Attestati di Esperto Preparatore Atletico ed Esperto Fisioterapista;

(iii) organizzazione di convegni e seminari di approfondimento riservati ai Tecnici Federali su materie di interesse per, o comunque connesse e funzionali alla, attività da questi ultimi esercitata.

(iv) Le materie di insegnamento sono di ordine pratico e teorico. La STF, in accordo con le Direzioni Sportive, definisce di volta in volta il format specifico per ciascun evento che potrà svolgersi anche in occasione di allenamenti e gare delle squadre nazionali e delle squadre giovanili.

(v) Al termine di ogni corso i candidati sostengono gli esami pratici e teorici. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Consiglio Federale della FISI (d'ora innanzi denominato: CF) su proposta della STF in accordo con la DA.

(vi) Il finanziamento dei corsi è disposto dal CF che delibererà in merito all'eventuale

sovvenzione dei corsi stessi. I corsi saranno supportati da un bilancio preventivo di entrate/uscite che comprenderà le spese relative al funzionamento dei corsi stessi, nonché le spese di viaggio e soggiorno del corpo docente.

5) Gestione, composizione e organi della STF

- 5.1) La STF è retta, gestita e rappresentata dalla commissione della Scuola Tecnici Federali di sci alpino, sci nordico e snowboard (di seguito, la “**Commissione STF**”).
- 5.2) La Commissione STF è composta da 5 membri, come di seguito individuati e/o nominati:
 - (i) un membro, con funzioni di presidente (di seguito, il “**Presidente STF**”), nominato dal Consiglio Federale
 - (ii) un membro, con funzioni di direttore didattico (di seguito, il “**Direttore Didattico STF**”), nominato dal Consiglio Federale;
 - (iii) tre membri di diritto, individuati, rispettivamente, nel Direttore Sportivo Sci Alpino, nel Direttore Sportivo Sci Nordico e nel Direttore Sportivo Snowboard di tempo in tempo in carica;
- 5.3) La Commissione STF ha, di norma, mandato di durata quadriennale, con scadenza in ogni caso coincidente con la data di celebrazione dell’Assemblea Elettiva Federale. Il Presidente STF ed il Direttore Didattico STF rimangono in carica per l’intero termine, mentre i Direttori Sportivi accedono alla carica, e rimangono in carica, in funzione della durata dell’incarico nelle direzioni sportive.
- 5.4) La Commissione STF si riunisce regolarmente presso la propria sede almeno tre volte l’anno. Il Presidente STF, per ragioni di opportunità o per necessità in relazione alle attività da svolgere, può convocare la riunione della Commissione STF presso diversa località.
- 5.5) Per le materie di propria competenza, la Commissione STF, salvi ove diversamente indicato per casi specifici, decide a maggioranza dei membri presenti. Le riunioni della Commissione STF sono regolarmente costituite con la presenza del Presidente STF e di almeno altri 2 membri.

6) Tecnici Federali: categorie, competenze, ruoli

- 6.1) I Tecnici Federali – secondo le rispettive idoneità e qualifiche e nell’ambito delle rispettive competenze tecniche, come meglio specificate nei successivi articoli da 6.3), 6.4) e 6.5) - sono gli unici tecnici abilitati ad operare ai fini dell’insegnamento della tecnica e della preparazione agonistica, nonché ai fini dello svolgimento della pratica agonistica, nell’ambito delle attività promosse, gestite o commissionate dalla Federazione, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali, dai GSMN, dagli Affiliati e dai Tesserati.
- 6.2) Ai fini dell’insegnamento della tecnica e della preparazione agonistica, nonché ai fini dello svolgimento della pratica agonistica, la Federazione, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali, i GSMN, gli Affiliati ed i Tesserati devono incaricare - secondo le modalità di collaborazione, di consulenza o di impiego di propria scelta - esclusivamente Tecnici Federali di Ruolo.
- 6.3) Agli Allenatori sono riconosciute competenze tecniche specifiche ed idoneità allo svolgimento delle relative attività distinte in quattro livelli - come di seguito specificato ed in aderenza quanto disposto da SNAQ ed EVCET - a ciascuno dei quali corrisponde il rilascio di uno specifico Attestato di Idoneità Allenatore:
 - (i) Allenatore di I Livello: idoneità allo svolgimento di attività di introduzione avviamento alla carriera di Allenatore, da svolgersi sotto la guida e la supervisione di un Allenatore di livello superiore;
 - (ii) Allenatore di II Livello: idoneità allo svolgimento di attività tecnica ed operativa in autonomia, con squadre ed atleti impegnati in attività locali, regionali o di specializzazione iniziale;

(iii) Allenatore di III Livello: idoneità allo svolgimento di attività tecnica ed operativa con assunzione di responsabilità di allenamento e gestione di team complessi impegnati a livello agonistico nazionale e/o internazionale, si accede esclusivamente con la qualifica di II livello;

(iv) Allenatore di IV Livello: idoneità allo svolgimento di attività in contesti nazionali ed internazionali di alto livello nonché alla direzione di attività di ricerca e formazione e di programmi federali volti allo sviluppo di nuovi talenti agonistici, si accede esclusivamente con la qualifica di III livello.

(v) Allenatore Nazionale: è nominato dalla FISJ su proposta congiunta della D.A. e della S.T.F.; il titolo può essere rilasciato all'Allenatore che abbia ricoperto l'incarico di Responsabile di Squadre Nazionali minori per almeno 4 anni o Allenatore di Squadre di Coppa del Mondo per almeno 2 anni

6.4) Ai Preparatori Atletici sono riconosciute competenze tecniche specifiche ed idoneità allo svolgimento delle relative attività.

6.5) Ai Fisioterapisti sono riconosciute competenze tecniche specifiche ed idoneità allo svolgimento delle relative attività.

6.6) E' istituito il Ruolo Tecnici Federali, a sua volta suddiviso in Ruolo Allenatori per i diversi gradi ed il Ruolo Allenatori Nazionali. Hanno diritto ad essere iscritti nel rispettivo Ruolo ed al livello di tempo in tempo di appartenenza, i Tecnici Federali che:

(i) siano in possesso del relativo attestato di idoneità valido e vigente o, nel caso degli Allenatori Nazionali, della relativa qualifica ai sensi del successivo articolo 6.3 (v);

(ii) siano in regola con la partecipazione ai corsi di aggiornamento periodici, ai sensi di quanto stabilito dal successivo articolo 7.9;

(iii) siano Tesserati FISJ

6.7) Al venir meno anche di una sola delle condizioni di cui al precedente articolo 6.6., il Tecnico Federale di Ruolo viene cancellato dal Ruolo Tecnici Federali, al quale potrà esser riammesso subordinatamente a quanto previsto al successivo articolo 7.9. Al Tecnico Federale che sia stato cancellato dal Ruolo Tecnici Federali è fatto divieto, a partire dalla data di cancellazione dal Ruolo Tecnici Federali e sino alla data di eventuale nuova iscrizione al Ruolo Tecnici Federali, di svolgere qualsiasi attività a valere su quanto stabilito ed indicato ai precedenti articoli (6.1), (6.2), (6.3), (6.4) e (6.5).

6.8) E' istituito l'Elenco Tecnici Federali, a sua volta suddiviso in Elenco Allenatori dei vari gradi, Elenco Allenatori Nazionali, Elenco Preparatori Atletici ed elenco Fisioterapisti. Vengono automaticamente iscritti all'Elenco Tecnici Federali tutti coloro che si trovino nella condizione di cui al precedente punto (6.7) e tale iscrizione permane fino alla data di nuova iscrizione nel Ruolo Tecnici Federali o, in alternativa, alla data di emissione del definitivo provvedimento di revoca del relativo Attestato di Idoneità.

6.9) Il Ruolo Tecnici Federali è tenuto ed opportunamente aggiornato dalla Commissione STF e pubblicato sul sito web della FISJ.

7) **Norme, procedure, selezione e corsi di formazione e aggiornamento per l'ottenimento ed il mantenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore**

I corsi si compongono di moduli pratici e moduli teorici. La loro durata è stabilita dalla Scuola Tecnici Federali Sci Alpino.

Per la partecipazione ai corsi è opportuna la conoscenza e l'uso di supporti informatici.

I corsi pratici si sviluppano in località ed ambienti particolarmente idonei all'attività stessa.

Comprendono tutte le esercitazioni pratiche necessarie per la formazione tecnico-pratica del candidato.

I corsi teorici comprendono tutte le materie necessarie all'istruzione generale e specifica nel rispetto delle esigenze della Direzione Agonistica Sci Alpino e della formazione degli Allenatori.

I programmi dei corsi sono riportati in calce al presente testo.

7.1) La Commissione STF bandisce i corsi periodicamente

7.2) Le domande di ammissione degli interessati devono essere inoltrate alla STF utilizzando la modulistica pubblicata allegando la documentazione richiesta atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti di ammissione. La tassa di iscrizione ai corsi viene fissata dalla FISJ di volta in volta.

I candidati provvedono personalmente al pagamento di tutte le spese durante i corsi, gli aggiornamenti, i convegni ed i seminari.

La quota non è restituibile in caso di ingiustificata non partecipazione.

7.3) Per l'ammissione ai corsi sono necessari i seguenti requisiti di carattere generale:

(i) la cittadinanza italiana (o equiparata)

(ii) la qualifica di maestro di sci italiana

(iii) il tesseramento FISJ nelle ultime due stagioni consecutive

7.4) Organizzazione dei corsi

Vedi i punti 8, 9 e 10

7.5) rilascio dell'attestato ed iscrizione al Ruolo Tecnici Federali

La qualifica rilasciata con diploma, tesserino e distintivo FISJ, attesta l'idoneità a svolgere l'attività quale allenatore a ruolo. Si rinnova con la partecipazione ai corsi di aggiornamento, periodici e obbligatori. La mancata partecipazione comporta la sospensione dello stato di allenatore a ruolo. Si mantiene tale fino alla partecipazione al primo aggiornamento utile.

7.6) aggiornamento

I corsi di aggiornamento sono obbligatori per gli allenatori che intendono confermare il ruolo e potranno avere carattere teorico e/o pratico.

Detti corsi sono espressamente rivolti alle figure tecniche di riferimento ed i contenuti saranno differenziati per i diversi livelli o categorie.

I corsi di aggiornamento potranno altresì avere carattere specifico. Ovvero riservati non al livello dell'allenatore, ma a contenuti di un ambito quali la categoria degli atleti, o altre competenze professionali tipo la tracciatura, la disciplina, la video analisi, etc...

Sarà possibile prevedere, dove necessario, aggiornamenti congiunti per diversi livelli, ed eventualmente gestiti in parte o nella loro totalità in altra lingua che non l'italiano.

Il valore di questi eventi per la determinazione dello stato di "ruolo" verrà stabilito di volta in volta dalla commissione S.T.F.

Gli allenatori sono tenuti, ai fini del ruolo a frequentare almeno un corso di aggiornamento ogni tre anni. L'aggiornamento può svolgersi sia in sessione unica, della durata di n. 1-2 giorni, che in sessioni separate o in seno ad eventi federali.

Al termine del corso gli allenatori potranno essere sottoposti ad un questionario scritto di misurazione del livello di apprendimento.

Il corso di aggiornamento si intende con frequenza obbligatoria nella sua interezza.

Saranno considerati validi per l'aggiornamento tanto la docenza per la STF quanto l'attività di tecnico a contratto per le squadre nazionali.

Saranno considerati aggiornati gli allenatori in carico ai Comitati Regionali qualora dovessero partecipare invitati a stage organizzati dalla Federazione ed a raduni delle squadre nazionali.

8) Norme, procedure, test di ammissione e corsi di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore di I Livello

Vi accedono i candidati che abbiano compiuto i 22 anni di età (non oltre i 30 giorni che seguono la data di scadenza della presentazione della domanda). Che siano in possesso della qualifica di maestro (attestata dal rispettivo Collegio Regionale) che abbiano praticato l'attività (come maestro di sci oppure come assistente per i collegi che prevedano un percorso formativo su più livelli) da almeno due stagioni invernali (per stagione si intenda dal 20/12 al 31/03) precedenti la data del test di ammissione, dei requisiti generali richiesti nel modulo di iscrizione e del certificato medico di idoneità agonistica alla pratica dello sci alpino.

Il numero massimo degli iscritti che accederanno al test sarà deliberato di volta in volta dal Consiglio Federale su proposta della STF.

Farà fede la data di spedizione della richiesta tanto per posta elettronica che per posta ordinaria.
Per il candidato di età superiore ai 40anni (alla data di effettuazione del test) sono previsti 2 punti aggiuntivi.

Ai candidati residenti in regioni a statuto speciale dove è previsto il bilinguismo, previa domanda all'atto dell'iscrizione, viene concessa l'opportunità di scegliere in quale lingua sostenere gli esami relativi alla selezione ed ai corsi di formazione.

La commissione d'esame del test è nominata su proposta della STF-SA ed è formata da n° 5 componenti compreso il responsabile tecnico della STF-SA o da un suo sostituto. Si compone di:

- responsabile tecnico STF-SA (o suo sostituto)
- n° 4 membri STF/DASA

La durata del test di ammissione è di n° 2 giorni e prevede le seguenti prove:

1. prova pratica di slalom gigante con eventuale prova d'appello (La Commissione si riserva di cronometrare la prova)
2. prova scritta di cultura generale e professionale sotto forma di questionario
3. colloquio individuale

N.B.: la prova n.1 sarà valutata dai 4 esaminatori tecnici. Il voto ottenuto sarà la media dei 4 giudizi.

La votazione finale è la media delle valutazioni riportate nelle 3 prove d'esame (50% prova n.1 – 20% prova n.2 – 30% prova n.3) e darà luogo alla graduatoria di merito degli aventi diritto al titolo, secondo insindacabile decisione della commissione esaminatrice.

Il voto acquisito al test è considerato voto di ingresso ai corsi di secondo livello. I risultati parziali delle prove d'esame saranno comunicati unicamente agli interessati su richiesta scritta. La prova scritta potrà essere visionata solo in FISI alla presenza di un funzionario federale.

La graduatoria di merito determinerà l'inserimento dei candidati in uno dei tre seguenti profili:

1. insufficienti: il candidato è ritenuto ancora inadeguato alla formazione per il ruolo di allenatore
2. sufficiente fascia B: il candidato è ritenuto adeguato per il ruolo di allenatore ma ancora immaturo per l'autonomia professionale. Formazione di I livello
3. sufficiente fascia A: il candidato è ritenuto idoneo al percorso di formazione al titolo di allenatore di sci alpino di II livello

8.1 corso formazione I livello

Accedono i candidati sufficienti fascia B come riportato al punto precedente.

Nei giorni seguenti la selezione i candidati sosterranno un corso di formazione di base obbligatorio, della durata di due giornate durante le quali verranno affrontati argomenti sia teorici che pratici. I candidati conseguono quindi il titolo di allenatore di sci alpino di I livello. Si tratta di un titolo a tempo - 2 anni - che decadrà automaticamente alla scadenza.

L'allenatore di I livello è tenuto obbligatoriamente a sostenere un tirocinio professionale secondo le modalità riportate in appendice.

La STF si impegna a portare in formazione per il corso di II livello entro la scadenza del titolo

Casi particolari valutati dalla Commissione:

- non idoneità medico sportiva sopraggiunta nel frattempo alla pratica dello sci alpino agonistico: si concederà una deroga del titolo
- nel caso di problemi famigliari, lavorativi e di studio documentati: si concederà una deroga del titolo

Il candidato ritenuto fascia A che non fosse nelle condizioni di partecipare al corso di formazione di II livello nello stesso anno:

- può partecipare al corso di formazione I livello (alle stesse condizioni degli altri partecipanti fascia B)
- può, restando maestro sci, aspettare entro e non oltre i due anni successivi la convocazione della STF per partecipare al corso di formazione di II livello

9) **Norme, procedure, test di ammissione e corsi di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore di II Livello**

Al corso di formazione per Allenatori di sci alpino di II livello accedono, secondo disposizione della STF: i candidati che siano in possesso regolarmente del titolo di I livello (tirocinio certificato compreso) secondo l'ordine meritorio della graduatoria del test di ammissione di I livello.

Il corso di formazione per Allenatori di sci alpino di II livello si compone di una parte pratica ed una teorica. Accedono direttamente al corso i maestri di sci alpino che siano atleti punteggiati nelle liste FIS entro i primi 100 (cento) in graduatoria, fino a non oltre le tre stagioni agonistiche che precedono il corso (lista FIS di riferimento: la prima di ogni stagione), gli istruttori di sci alpino attivi.

I medagliati alle Olimpiadi, ai Campionati del Mondo e i vincitori di gare di Coppa del Mondo, frequentano il corso di formazione allenatori di secondo livello, e al superamento degli esami finali acquisiscono direttamente il titolo di terzo livello.

Il corso è articolato in due moduli come di seguito specificato:

- **1° modulo** (teorico) della durata di n° 5/6 giorni. Prevede la trattazione delle seguenti materie: regolamenti, metodologia dell'allenamento, metodologia dell'insegnamento, comunicazione, psicologia e psicopedagogia, anatomia e fisiologia, alimentazione, preparazione atletica di base e specifica, ricerca scientifica applicata; al termine del modulo potrà essere effettuata una verifica con valutazione del profitto raggiunto dai candidati;
- **2° modulo** (pratico) della durata di n° 8 giorni, più esami. Prevede la trattazione delle seguenti materie: tecnica di base, sci multi finalizzato, avviamento allo slalom speciale, avviamento allo slalom gigante, avviamento alle discipline veloci, tracciatura, correzioni tecniche sul campo e a video, preparazione piste e sicurezza in pista.

All'interno dei moduli del corso, potranno essere svolte ulteriori ore di formazione, rivolte all'attività professionale. Per esempio approfondimenti relativi a discipline correlate quali Ski Cross e Sci d'Erba

Al termine del corso saranno effettuate le prove d'esame che verteranno su tutte le materie trattate durante il corso stesso.

I candidati che effettueranno periodi di assenza superiori al 10 % della durata complessiva del corso, saranno depennati d'ufficio.

La commissione d'esame del corso di formazione, per Allenatori di II livello è nominata su proposta della STF-SA ed è composta di n° 6 esaminatori compreso il responsabile tecnico della STF-SA o da un suo sostituto.

La commissione esaminatrice o eventuali sottocommissioni, del corso di formazione per Allenatori di sci alpino di II livello è composta da:

- responsabile tecnico STF-SA (o suo sostituto)
- n° 4 membri STF/DASA
- n° 1 Giudice di Gara designato dalla Commissione GdG

Le prove d'esame sono le seguenti:

- 1 Prova pratica: correzione di campo o correzione video
- 2 Prova scritta sotto forma di questionario
- 3 Prova orale: colloquio su tutte le materie trattate.

Il risultato finale è la media delle valutazioni riportate nelle 3 prove d'esame così pesato: 40% prova n.1 – 20% prova n.2 – 20% prova n.3 + 20% del voto della sola prova di gigante della selezione.

I candidati respinti all'esame finale avranno facoltà di ripeterlo.

La Commissione STF indicherà in quali tempi forma e modi

Il titolo di allenatore di I livello sarà posticipato al massimo di un anno entro il quale dovranno ripetere l'esame.

10) Norme, procedure, test di ammissione e corsi di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore di III Livello

Al test di ammissione accedono gli allenatori di sci alpino in possesso da almeno due anni del titolo di secondo livello e che siano a ruolo.

Il test di ammissione si distingue in una parte pratica, in una teorica, ed in una prova scritta.

La commissione d'esame del test è nominata su proposta della STF-SA ed è composta da n° 5 esaminatori compreso il responsabile tecnico della STF-SA o da un suo sostituto. La commissione esaminatrice del test è composta da:

- responsabile tecnico STF-SA (o suo sostituto)
- n° 4 membri STF/DASA

La durata del test di ammissione è di n° 2 giorni e prevede le seguenti prove:

- 1 analisi e correzioni video di gare internazionali
- 2 prova scritta
- 3 colloquio

La votazione finale è la media delle valutazioni riportate nelle 3 prove d'esame (50% prova n.1 – 25% prova n.2 – 25% prova n.3), darà luogo alla graduatoria di merito degli aventi diritto al titolo secondo insindacabile giudizio della commissione esaminatrice. Al corso di formazione per allenatori di sci alpino di terzo livello accedono al massimo 40 candidati (salvo pari merito), secondo insindacabile giudizio della Commissione.

Sono previsti i seguenti punteggi aggiuntivi per il candidato che sia:

- atleta che per almeno 2 stagioni agonistiche abbia fatto parte di squadre nazionali : + 2 punti
- istruttore nazionale di sci alpino: + 1 punto
- diplomato ISEF e/o laureato in Scienze Motorie: + 2 punti
- altra laurea universitaria : + 1 punto

I punteggi suindicati sono cumulabili.

I candidati che superassero la selezione ma non riuscissero a frequentare il relativo corso di formazione potranno essere inseriti come limite nel corso dell'anno successivo

10.1 Corso formazione III livello

Il corso di formazione per Allenatori di sci alpino prevede una parte teorica e due parti pratiche più l'esame di fine corso.

Al corso di formazione per Allenatori di sci alpino accedono i candidati che abbiano superato l'apposito test di ammissione.

I candidati che effettueranno periodi di assenza superiori al 10 % della durata complessiva del corso, saranno depennati d'ufficio.

Il corso è articolato su quattro moduli, anche suddivisi in due anni, come qui di seguito specificato:

- **1° modulo** (teorico) della durata di n° 5/6 giorni. Prevede la trattazione delle seguenti materie: metodologia della ricerca, metodologia dell'allenamento, scienze pedagogiche dell'insegnamento, comunicazione, psicologia dello sport, anatomia e fisiologia, medicina dello sport, traumatologia, pronto soccorso, preparazione atletica sport specifica, regolamenti (ROF) e sicurezza.

Al termine del modulo potrà essere effettuata una verifica con valutazione del profitto raggiunto dai candidati che permetta una analisi dell'apprendimento, quindi una efficace partecipazione al modulo successivo

- **2° modulo** (pratico-teorico) della durata di n° 8 giorni. Prevede la trattazione delle seguenti materie:

sviluppo tecnico e tattico ad alto livello, tracciatura, preparazione piste, analisi e correzioni tecniche sul campo e a video, preparazione materiali (struttura ed evoluzione tecnologica), regolamenti (RTF). Al termine del modulo saranno assegnati dei lavori di gruppo. Questi dovranno essere presentati preliminarmente dai candidati in occasione del III modulo e saranno inoltre oggetto costitutivo dell'esame finale.

Al termine del modulo potrà essere effettuata una verifica con valutazione del profitto raggiunto dai candidati che permetta una analisi dell'apprendimento, quindi una efficace partecipazione al modulo successivo.

- **3° modulo** (pratico-teorico), della durata complessiva di n° 10 giorni. Si tratta di un affiancamento a una o più squadre di comitato o ski college e del completamento della formazione giudici. I corsisti parteciperanno fattivamente all'attività puntualizzando lo sviluppo degli elementi tecnici e le metodiche di allenamento per lo sviluppo dell'età evolutiva.
- **4° modulo** (pratico-teorico), della durata complessiva di n° 10 giorni. Si tratta di un affiancamento a una o più squadre nazionali. I corsisti parteciperanno fattivamente all'attività puntualizzando il modello tecnico assoluto, le modalità di allenamento ed il management del team interprofessionali per l'atleta ai massimi livelli della prestazione agonistica

All'interno dei moduli del corso, potranno essere svolte ulteriori ore di formazione, rivolte all'attività professionale.

Gli esami finali, per il titolo di allenatore di III livello verteranno sulle seguenti prove:

- 1 prova pratica: correzioni di campo o correzioni video – discipline tecniche e discipline veloci
- 2 prova scritta
- 3 prova teorica 1: discussione del lavoro di gruppo
- 4 prova teorica 2: colloquio individuale
- 5 prova idoneità Giudici

La commissione d'esame è costituita da n° 5 esaminatori, designati con gli stessi criteri indicati per il test d'ammissione, con l'aggiunta di una Commissione Esaminatrice designata dalla Commissione Giudici di Gara.

La votazione finale è la media delle valutazioni riportate nelle 5 prove d'esame (40% prova n.1 – 10% prova n.2 – 10% prova n.3 – 20% prova n.4 – 20% prova n.5) e darà luogo alla graduatoria di merito degli aventi diritto al titolo, secondo insindacabile giudizio della commissione esaminatrice.

I candidati respinti all'esame o che abbiano frequentato unicamente il modulo teorico saranno considerati aggiornati per la qualifica di II livello e potranno ripetere, in occasione del corso successivo, i soli esami finali, con facoltà di frequentare nuovamente il corso o parte di esso senza ulteriori oneri di segreteria.

11) Norme, procedure, selezione di ammissione e corsi di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Esperto Preparatore Atletico e Fisioterapista saranno di volta in volta deliberate dal Consiglio Federale

12) Ottenimento e mantenimento della qualifica di Allenatore Nazionale

Sono nominati dalla FISJ su proposta congiunta della Direzione Agonistica e della STF; il titolo può essere rilasciato all'Allenatore che abbia ricoperto l'incarico responsabile di Squadre Nazionali minori per almeno quattro anni o allenatore di squadre Coppa del Mondo per almeno due anni.

Gli allenatori nazionali hanno l'obbligo del primo aggiornamento entro 6 anni dal termine dell'incarico federale, adeguandosi successivamente all'aggiornamento obbligatorio previsto per tutti a cadenza triennale.

13) Riconoscimento idoneità per titoli esteri equipollenti

La STF valuterà i titoli stranieri in collaborazione con la Commissione Coscuma al fine di concedere, il titolo di allenatore, stabilendone di volta in volta il grado di appartenenza. La STF controllerà il programma di formazione relativamente alle materie trattate ed alle rispettive ore di studio ed il titolo sarà concesso solo a seguito di partecipazione al corso di aggiornamento del livello attribuito e solo se in possesso della tessera FISI per la stagione in corso.

I casi non contemplati nel presente regolamento, nonché le eventuali deroghe al regolamento stesso, saranno di volta in volta sottoposti all'approvazione del CF.

APPENDICE TIROCINI

CORSO DI FORMAZIONE PER ALLENATORI DI I LIVELLO

L'allenatore di I livello è tenuto obbligatoriamente a sostenere un tirocinio professionale nel periodo che intercorre fra il corso di formazione e l'iscrizione al corso per allenatore di II livello, secondo le seguenti modalità:

- 1 durata di almeno una stagione agonistica;
- 2 approfondimento di contenuti professionali che vanno dal progetto al piano al programma di allenamento per le categorie giovanili;
- 3 supervisione di un allenatore di III livello che ne risponde e sottoscrive il modulo tirocinio nei tempi e nei modi.

CORSO DI FORMAZIONE PER ALLENATORI DI II LIVELLO

L'allenatore di II livello non è tenuto obbligatoriamente a sostenere un tirocinio professionale parallelamente al corso di formazione. Verrà tenuto comunque conto, in sede di esame, di eventuali elaborati che testimonino la partecipazione del candidato quale contributo ad attività professionali propedeutiche.

CORSO DI FORMAZIONE PER ALLENATORI DI III LIVELLO

Durante il corso di formazione per allenatore di III livello è previsto che:

- 1 in occasione del 3° modulo i candidati, accompagnati dai Docenti della S.T.F. prima (4 giornate), e autonomamente poi (minimo 6 giornate), affiancheranno gruppi di lavoro quali Comitati Regionali, Ski College e Club per partecipare in forma costruttiva all'attività di allenamento.
- 2 per il 4° modulo i candidati saranno integrati a tempo determinato (minimo 10 giornate), nei piani di lavoro di una o più squadre nazionali.